

Codice DB1014

D.D. 20 maggio 2014, n. 176

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo acquedottistico ubicato nel Comune di Piverone (TO) e gestito dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A..

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con il Comune di Piverone (TO) e con il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione – con nota in data 2 dicembre 2013 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico ubicato nella particella catastale n. 274 del foglio di mappa n. 13 censito al C.T. del medesimo Comune di Piverone (TO).

Il pozzo di cui sopra, profondo 52,00 metri, è localizzato nel settore morenico del territorio comunale di Piverone, a circa 500 metri dal concentrico abitato, filtra tra -18,00 e -30,00 metri ed è conforme ai disposti della legge regionale 30.04.1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7.04.2003, n. 6.

Il pozzo suddetto è stato realizzato in soccorso di un pozzo esistente adiacente; per quest'ultimo non esistono dati concernenti le modalità di realizzazione, la profondità, la posizione dei tratti filtranti e la stratigrafia. Preso atto di tali considerazioni e del fatto che presumibilmente l'acquifero interessato sia il medesimo del pozzo di nuova realizzazione, sono state applicate le medesime fasce ottenute tramite simulazione modellistica sul nuovo pozzo, tramite traslazione grafica. La sovrapposizione delle perimetrazioni dei singoli pozzi ha portato a tracciare l'inviluppo complessivo che definisce l'area di salvaguardia di entrambe le opere di captazione.

Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, su richiesta del gestore, dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata di esercizio pari a 20,00 l/s, corrispondente alla portata massima consentita dalla pompa – così come riportato nello studio idrogeologico – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un elevato grado di vulnerabilità dell'acquifero captato dal pozzo.

Non essendo disponibile alcun dato sull'idrogeologia di questo settore morenico, la valutazione del gradiente idraulico e dell'orientazione del deflusso è stata dedotta dalla morfologia del luogo, che ne condiziona l'assetto idrogeologico; in via cautelativa, l'area di salvaguardia è stata delimitata, come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} e considerando l'inviluppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30°. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri, contenente al suo interno entrambi i pozzi;
- zona di rispetto ristretta, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette di ciascun pozzo, calcolate lungo la direzione di deflusso applicando un range angolare complessivo di 30°;
- zona di rispetto allargata, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate di ciascun pozzo, calcolate lungo la direzione di deflusso applicando un range angolare complessivo di 30°.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati "Realizzazione di nuovo pozzo idrico in Comune di Piverone – Planimetria dell'area di salvaguardia su base catastale aggiornata – scala 1:2.000" ed "Elenco particelle coinvolte – Zona di tutela assoluta – Zona di rispetto ristretta – Zona di rispetto allargata", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Piverone (TO) che l'ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 10 febbraio 2012.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – con nota in data 7 aprile 2010, ha sottolineato che l'acqua captata dal nuovo pozzo non potrà essere destinata al consumo umano prima dell'espressione del giudizio di qualità e idoneità d'uso a norma del D.M. 26.03.1991 e del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, peraltro non ancora richiesto dal gestore del Servizio Idrico Integrato, S.I.I. S.p.A..

Nella medesima nota l'ASL ha inoltre espresso alcune considerazioni, evidenziando quanto segue:

- la necessità di prevedere azioni di monitoraggio dei tratti di fognatura ricadenti all'interno della zona di rispetto allargata;
- si provveda ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia – con particolare riguardo agli scarichi civili quali fosse biologiche a servizio dei fabbricati non allacciati alla pubblica fognatura (C.na Clavaria); considerata l'adiacenza dei collettori esistenti sarebbe auspicabile l'immediato allacciamento di tali edifici alla pubblica fognatura e la contemporanea dismissione dei sistemi di dispersione;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima;
- le attività agricole siano effettuate sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006.

L'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 26 aprile 2010, ha espresso parere preventivo favorevole non evidenziando criticità di carattere ambientale legate al prelievo; successivamente, con nota in data 9 maggio 2011, la stessa ARPA ha sottolineato alcune considerazioni e talune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare che:

- le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa vigente; pertanto il Comune di Piverone, nella sua pianificazione territoriale, dovrà tener conto dei vincoli inseriti nel provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia nonché delle prescrizioni contenute nell'articolo 6, commi 3, 4 e 5 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, relative alla realizzazione di fognature, impianti di depurazione delle acque reflue, opere viarie o ferroviarie, edilizia residenziale, infrastrutture di servizio;
- le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006.

I terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 45, 47, 80, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229,

230, 231, 232, 235, 236, 238, 239, 240, 249, 254, 257, 272, 274, 284, 298, 302, 308, 320 e 321 del foglio di mappa n. 13, con le particelle catastali n. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 102, 103, 105, 107, 108, 112, 117 e 118 del foglio n. 12, con le particelle catastali n. 19, 27, 28, 42, 43, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 92, 93, 94, 101, 105, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 125, 126 e 129 del foglio n. 6, con le particelle catastali n. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 34, 41, 62, 76, 77, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 123, 131, 132, 134, 148, 149, 163, 164, 165, 176, 177, 193, 229, 273, 289, 303, 304, 308, 310, 312, 316, 318 e 320 del foglio n. 7 e con la particella catastale n. 77 del foglio n.1 censiti al C.T. del Comune di Piverone (TO).

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritta dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Piverone (S.I.I. S.p.A. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese), ha evidenziato una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 3) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 160-9294/2010, in data 1 marzo 2010, la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Piverone – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo acquedottistico ubicato nella particella catastale n. 274 del foglio di mappa n. 13 censito al C.T. del medesimo Comune (portata massima pari a 10,70 l/s, portata media pari a 5,50 l/s per complessivi metri cubi annui 173.375,00).

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1, in data 2 gennaio 2014.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è pari a 20,00 l/s, corrispondente alla portata massima consentita dalla pompa – così come riportato nello studio idrogeologico;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- si provveda alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo per la fossa biologica a servizio della Cascina Clavaria – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- prima che le acque prelevate dal pozzo vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio – su richiesta del gestore – i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 45, 47, 80, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 238, 239, 240, 249, 254, 257, 272, 274, 284, 298, 302, 308, 320 e 321 del foglio di mappa n. 13, nelle particelle catastali n. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 102, 103, 105, 107, 108, 112, 117 e 118 del foglio n. 12, nelle particelle catastali n. 19, 27, 28, 42, 43, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 92, 93, 94, 101, 105, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 125, 126 e 129 del foglio n. 6, nelle particelle catastali n. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 34, 41, 62, 76, 77, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 123, 131, 132, 134, 148, 149, 163, 164, 165, 176, 177, 193, 229, 273, 289, 303, 304, 308, 310, 312, 316, 318 e 320 del foglio n. 7 e nella particella catastale n. 77 del foglio n.1 censiti al C.T. del Comune di Piverone (TO), sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 a cura dei detentori dei titoli d'uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Torino;

vista la documentazione, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e presentata dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Piverone (S.I.I. S.p.A. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese), comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Torino da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la determinazione n. 160-9294/2010, in data 1 marzo 2010, con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Piverone – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo acquedottistico ubicato nella particella catastale n. 274 del foglio di mappa n. 13 censito al C.T. del medesimo Comune (portata massima pari a 10,70 l/s, portata media pari a 5,50 l/s per complessivi metri cubi annui 173.375,00);

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 7 aprile 2010 – prot. n. 41121;

viste le note dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, in data 26 aprile 2010 – prot. n. 44726/06.02 ed in data 9 maggio 2011 – prot. n. 45063/06.02;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Piverone (TO) n. 7 del 10 febbraio 2012, di approvazione della proposta di definizione in argomento;

vista la nota, in data 2 dicembre 2013 – prot. n. 1302, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *"Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *"Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*

determina

a) L'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico ubicato nel Comune di Piverone (TO) é definita come risulta negli elaborati “Realizzazione di nuovo pozzo idrico in Comune di Piverone – Planimetria dell'area di salvaguardia su base catastale aggiornata – scala 1:2.000” ed “Elenco particelle coinvolte – Zona di tutela assoluta – Zona di rispetto ristretta – Zona di rispetto allargata”, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 20,00 l/s, ovvero la portata massima consentita dalla pompa – così come riportato nello studio idrogeologico.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l'area di salvaguardia (particelle catastali n. 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 45, 47, 80, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 238, 239, 240, 249, 254, 257, 272, 274, 284, 298, 302, 308, 320 e 321 del foglio di mappa n. 13, particelle catastali n. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

36, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 102, 103, 105, 107, 108, 112, 117 e 118 del foglio n. 12, particelle catastali n. 19, 27, 28, 42, 43, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 92, 93, 94, 101, 105, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 125, 126 e 129 del foglio n. 6, particelle catastali n. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 34, 41, 62, 76, 77, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 123, 131, 132, 134, 148, 149, 163, 164, 165, 176, 177, 193, 229, 273, 289, 303, 304, 308, 310, 312, 316, 318 e 320 del foglio n. 7 e particella catastale n. 77 del foglio n.1 censiti al C.T. del Comune di Piverone), l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia, Piano che dovrà essere inviato, sotto forma di comunicazione alla Provincia di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

d) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Piverone (TO), come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.I.I. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo per la fossa biologica a servizio della Cascina Clavaria – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate dal pozzo prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Piverone per la tutela del punto di presa; la stessa amministrazione provinciale dovrà inoltre provvedere a compilare il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo relativo alla captazione in oggetto riportando come portata massima estraibile 20,00 l/s, ovvero la

portata massima consentita dalla pompa e utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Piverone affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Agata Milone